

CAMPER CLUB LA GRANDA

www.camperclublagranda.it

beppe@cnet.it

SONO VALIDE LE ESENZIONI PER L'USO DEL CASCO?

SCHEMA A CURA DELL'ASAPS

L'eventuale certificato medico di esenzione dall'uso del casco **non ha alcuna validità.**

Sulla questione è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la pronuncia di cui si riporta la massima.

L'eventuale precisazione, nel certificato medico, di motivi ostativi all'uso del casco, di fatto vietano all'interessato di condurre certi veicoli.

Dall'esame del certificato medico potrebbero emergere anche violazioni di cui all'articolo 115/1 qualora il conducente decida di utilizzare il casco.

Inoltre, la questione, ai sensi dell'art. 128 del Cds., dovrebbe essere segnalata all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, ove si abbia il ragione di ritenere che siano venuti meno i requisiti fisici che diedero luogo al rilascio della patente, in modo che tale ufficio possa valutare l'opportunità da far sottoporre il titolare di patente a visita presso la Commissione medica provinciale.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Circolazione stradale - Obbligo di indossare il casco - Per i conducenti di ciclomotori - Ex art. 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 -

Questione di legittimità costituzionale - Nella parte in cui detta norma non prevede la cause di esenzione stabilite dall'art. 172 dello stesso decreto

per coloro tenuti ad indossare le cinture di sicurezza - Manifesta infondatezza E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale -

sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in

cui non prevede l'esenzione dall'obbligo di indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso, contrariamente a

quanto previsto dall'art. 172 della stessa legge per coloro che si trovano in analoga situazione rispetto alle cinture di sicurezza.

Infatti, l'obbligo di indossare il casco protettivo, contemplato, dalla disposizione de quo, per i conducenti di ciclomotori a due ruote, motocicli a due ruote e motocarrozze, nonché per gli eventuali passeggeri, trae origine da ragioni di esposizione al rischio di eventi pregiudizievoli derivanti dalla circolazione stradale, strettamente legati alle caratteristiche strutturali del veicolo condotto; ragioni che sono del tutto diverse da quelle che hanno determinato il legislatore a disciplinare l'uso delle cinture di sicurezza. (Corte Costituzionale - Ordinanza 6 novembre 2001 n. 348).